

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 362

a iniziativa del Consigliere Giacinti

presentata in data 6 maggio 2020

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 23
“GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA”

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 bis della l.r.23/2008)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 bis della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona), introdotto dall'articolo 6 della l.r. 11/2020, è inserito il seguente:

“1 bis. La deliberazione indicata al comma 1 è assunta previa contestazione degli addebiti e contraddittorio con l'interessato.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 14 bis della l.r. 23/2008)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 bis della l.r. 23/2008, introdotto dall'articolo 8 della l.r. 11/2020, le parole: “residenti nel territorio regionale, vittime di uno dei reati” sono sostituite dalle seguenti: “residenti o temporaneamente dimoranti o domiciliate nel territorio regionale, che siano vittime di reato in particolare di uno dei reati”.

2. Il comma 3 dell'articolo 14 bis della l.r. 23/2008, introdotto dall'articolo 8 della l.r. 11/2020, è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini dell'individuazione delle funzioni del Garante previste in questo capo, per vittima di reato si intende qualsiasi persona fisica offesa dal reato, che, se minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata, ovvero se deceduta, è sostituita ex lege dai soggetti indicati dall'articolo 90 del Codice di procedura penale.”.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.